

sua attività, minacciando i centri che sorgono alle sue pendici e provocando disagi in tutta la provincia di Catania;

l'eruzione — che ha visto l'apertura di numerose bocche di lava e l'elevarsi in cielo di densissime colonne di fumo — è stata accompagnata da centinaia di scosse di terremoto che hanno colpito gran parte del litorale ionico e, in particolare, il versante nord del vulcano;

l'eruzione dell'Etna, ancora in corso, non solo sta determinando forti preoccupazioni nella popolazione, ma ha anche causato gravi danni alla viabilità, agli insediamenti produttivi e alle strutture turistiche;

la pioggia di sabbia vulcanica — composta da gas, vapore e materiale lavico e trasportata dal vento — ha raggiunto anche l'aeroporto Fontanarossa di Catania, tuttora chiuso per la coltre di cenere nera che ha ricoperto la pista impedendo la viabilità degli aerei;

l'intensa attività esplosiva ai crateri sommitali e la rapidità del fronte lavico

hanno già distrutto decine e decine di ettari di bosco e vegetazione, con gravi danni per l'ambiente e il territorio;

le colture e le produzioni agricole della zona, già in passato colpite da eccezionali eventi atmosferici, risultano fortemente danneggiate a causa delle ripetute piogge di ceneri vulcaniche, sabbia lavica e lapilli —:

quali immediate iniziative il Governo intenda assumere per fronteggiare un evento che rischia di mettere in ginocchio l'economia locale, se non ritenga, in particolare, condivisibile il riconoscimento dello stato di calamità naturale e se non ritenga opportuno, non appena i tecnici del dipartimento della protezione civile di Catania avranno compiuto una prima valutazione dei danni, autorizzare a carico del fondo per la protezione civile i finanziamenti necessari per far fronte agli interventi urgenti. (3-01537)

(29 ottobre 2002)

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1578 — SENATORE CIRAMI: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 45, 47, 48 E 49 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (APPROVATA DAL SENATO, MODIFICATA DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATA DAL SENATO) (3102-B)

(A.C. 3102-B — Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge n. 3102-B modifica l'articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo, al comma 4 dello stesso che « sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1 »;

la norma così scritta stabilisce una sospensione automatica *ex lege* dei termini di durata massima della custodia cautelare, derivante dalla sospensione del processo per rimessione;

la norma non prevede che la sospensione dei termini della durata massima della custodia cautelare venga disposta con provvedimento giurisdizionale appellabile o ricorribile ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

nel caso in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 47, secondo comma, del codice di procedura penale, la decisione che allunga i termini di custodia cautelare, incidendo sulla libertà personale dell'imputato, è adottata sulla base di un provvedimento di natura amministrativa del presidente della Corte di cassazione;

tale nuova disciplina contrasta con l'articolo 13, primo e secondo comma, con l'articolo 24, primo comma, e con l'articolo 111, settimo comma, della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 3102-B.

n. 1. Bressa, Kessler, Boato, Mascia, Maura Cossutta, Buemi, Bonito, Cento, Pisicchio, Leoni, Fanfani, Carboni, De-tomas.

La Camera,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, come modificato dalla proposta di legge in esame, prevede che il « giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1 », ed il comma 4 prevede che « in caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice di procedura penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303 comma 1 », ovvero i termini di durata massima della custodia cautelare;

di conseguenza, la sospensione del processo e il superamento dei termini di custodia cautelare sono fondati su un mero provvedimento di assegnazione del processo stesso ad una sezione della Corte di cassazione diversa dalle sezioni unite e

dalla sezione di cui all'articolo 610, comma 1, adottato dal Presidente della Corte di cassazione, che deve rilevare esclusivamente l'esistenza o meno di una causa di ammissibilità della richiesta sotto il profilo - ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del codice di procedura penale - dell'osservanza della forma della richiesta (ovvero della presentazione da una delle parti e, per l'imputato, della sottoscrizione personale o a mezzo di procuratore speciale) e del termine di notifica della richiesta stessa;

in sostanza il processo e, conseguentemente, i termini massimi di custodia cautelare sono sospesi in virtù di un provvedimento adottato dal Presidente della Corte di cassazione, che limita il proprio esame alla forma e ai termini della richiesta;

il comma 2 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, come modificato dalla proposta di legge in esame, statuisce a sua volta che « l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimesione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi » di modo che anche le successive, reiterate e infinite richieste rispetto alla prima, purché presentate nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 46, verranno assegnate dal Presidente della Corte di cassazione a sezione diversa dalle sezioni unite e dalla sezione di cui all'articolo 610, comma 1, e, di conseguenza, produrranno automaticamente la sospensione del processo;

la semplice prospettazione di elementi nuovi, anche se manifestamente infondati, con abuso processuale dell'istituto della rimessione, comporta la possibilità di infinite istanze tutte con l'effetto automatico di paralizzare il processo e rinviare all'infinito la decisione;

tale meccanismo legislativo dunque ripropone, in forme aggravate, il possibile abuso processuale dell'istituto, al quale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 353 del 22 dicembre 1996, ha

inteso ovviare, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47 del codice di procedura penale nella parte in cui faceva divieto al giudice di pronunciare sentenza, in caso di richiesta di rimesione, fino a che non fosse intervenuta l'ordinanza che avesse dichiarato inammissibile o rigettato la richiesta, proprio sul presupposto che « il possibile abuso processuale » (attuato con la riproposizione di una nuova richiesta, che, anche nella vigenza dell'attuale testo dell'articolo 49 del codice di procedura penale, può avvenire solo se fondata su elementi nuovi) « determina la paralisi del procedimento », con la necessità quindi di « rimuovere la fonte di tali rischi »;

la Corte costituzionale al riguardo, data la possibilità di « eventuali abusi derivanti dalla riproposizione della richiesta su cui la Cassazione si sia già espressa con una declaratoria di inammissibilità e di rigetto » ha privilegiato il principio della ragionevole durata del processo e della sua efficacia rispetto al « pur apprezzabile disegno di razionalizzazione del processo davanti al *iudex suspectus* »;

la disciplina dunque dettata sulla sospensione del processo si pone, come ha già rilevato la Corte costituzionale, in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, tanto più ora che, a seguito della modifica dall'articolo 111 della Costituzione, la ragionevole durata del processo, a tutela sia dell'imputato che delle altre parti private, in particolare delle vittime del reato, è valore espressamente assunto a rilievo costituzionale,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 3102-B.

n. 2. Soda, Bressa, Boato, Mascia, Maura Cossutta, Buemi, Pisicchio, Detomas, Kessler.

(A.C. 3102-B — Sezione 2)**EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Al comma 2, capoverso ART. 47, sopprimere il comma 2.

- 1. 1.** Kessler, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Bressa, Boato, Leoni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, sostituire le parole: La prescrizione *fino a:* ovvero in caso di suo accoglimento *con le seguenti:* In questo ultimo caso: *a)* nel caso in cui la Corte di cassazione rigetti o dichiari inammissibile la richiesta, i termini sospesi riprendono il loro corso alla data della udienza in cui il processo prosegue dinanzi al giudice originario; *b)* nel caso in cui la Corte di cassazione accolga la richiesta, i termini sospesi riprendono il loro corso.

- 1. 11.** Fanfani, Boato, Mascia, Kessler, Detomas, Maura Cossutta, Leoni, Carboni, Cento, Bressa, Pisicchio, Buemi, Bonito.

(A.C. 3102-B — Sezione 3)**ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO**

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — (*Casi di rimessione*). — 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte

di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11 ».

2. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 47. — (*Effetti della richiesta*). — 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.

3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304 ».

3. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 48 — (*Decisione*) — 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.

3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di remissione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.

4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-*bis*, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di remissione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro ».

4. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — (*Nuova richiesta di remissione*). — 1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di remissione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.

3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di remissione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta ».

5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di remissione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Al comma 2, capoverso ART. 47, sopprimere il comma 2.

1. 1. Kessler, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Bressa, Boato, Leoni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È sempre ammessa, prima della

sospensione, una decisione del giudice sulla separazione di processi, ai sensi dell'articolo 18.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La sospensione dei termini non opera nei confronti dei coimputati che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi, ove essa sia possibile.

1. 2. Kessler, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Bressa, Boato, Leoni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: si applica con le seguenti: si applicano.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al primo periodo, sostituire le parole: sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1 con le seguenti: e l'articolo 304;

sopprimere l'ultimo periodo.

1. 3. Leoni, Fanfani, Boato, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Detomas, Cento, Kessler, Mascia, Carboni, Pisicchio, Bonito.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e, se la richiesta fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al secondo periodo, sostituire le parole: e i termini di custodia cautelare riprendono con la seguente: riprende;

sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appella-

bile a norma dell'articolo 310, durante il tempo in cui il procedimento è sospeso a seguito di richiesta di rimessione proposta dall'imputato. I termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. »

1. 4. Kessler, Boato, Bressa, Maura Cossutta, Mascia, Buemi, Pisicchio, Detomas, Fanfani, Cento, Leoni, Bonito, Carboni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e, se la richiesta fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al secondo periodo, sostituire le parole: e i termini di custodia cautelare riprendono con la seguente: riprende;

sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, durante il tempo in cui il procedimento è sospeso a seguito di richiesta di rimessione proposta dall'imputato. I termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato per-

viene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione.»

- 1. 5.** Kessler, Boato, Bressa, Maura Cossutta, Mascia, Buemi, Pisicchio, Detomas, Fanfani, Cento, Leoni, Bonito, Carboni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, dopo le parole: proposta dall'imputato *aggiungere le seguenti:* o da più imputati, nei confronti del richiedente o dei richiedenti.

- 1. 7.** Fanfani, Kessler, Boato, Mascia, Maura Cossutta, Buemi, Pisicchio, Detomas, Cento, Bonito, Leoni, Bressa, Carboni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1 *con le seguenti:* i termini di cui all'articolo 303, comma 1, sono sospesi con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310 dal giudice che procede.

- 1. 6.** Maura Cossutta, Bressa, Leoni, Cento, Boato, Pisicchio, Fanfani, Detomas, Kessler, Mascia, Bonito, Carboni, Buemi.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 303, comma 1 *con le seguenti:* a norma dell'articolo 304.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

- 1. 8.** Pisicchio, Bressa, Leoni, Boato, Mascia, Maura Cossutta, Buemi, Fanfani, Cento, Kessler, Carboni, Detomas, Bonito.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , comma 1.

- 1. 9.** Mascia, Bonito, Boato, Bressa, Cento, Fanfani, Kessler, Maura Cossutta, Detomas, Pisicchio, Carboni, Leoni, Buemi.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il provvedimento di sospensione adottato ai sensi dei commi 1 e 2 il giudice provvede altresì alla separazione del processo ed alla decisione nei confronti dei coimputati che non hanno richiesto la rimessione.

- 1. 10.** Fanfani, Buemi, Kessler, Boato, Mascia, Maura Cossutta, Leoni, Cento, Bonito, Carboni, Pisicchio, Bressa, Detomas.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, sostituire le parole: La prescrizione *fino a:* ovvero in caso di suo accoglimento *con le seguenti:* In questo ultimo caso: *a)* nel caso in cui la Corte di cassazione rigetti o dichiari inammissibile la richiesta, i termini sospesi riprendono il loro corso alla data della udienza in cui il processo prosegue dinanzi al giudice originario; *b)* nel caso in cui la Corte di cassazione accolga la richiesta, i termini sospesi riprendono il loro corso.

- 1. 11.** Fanfani, Boato, Mascia, Kessler, Detomas, Maura Cossutta, Leoni, Carboni, Cento, Bressa, Pisicchio, Buemi, Bonito.